

COPIA

DELIBERAZIONE N. 15

del 30/04/2015



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2015 - CONFERMA

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
MASSARI GIULIA	Consigliere	Presente
LODI ALESSANDRA	Consigliere	Assente
BERGAMINI CESARE	Consigliere	Presente
GIORGI ANDREA	Consigliere	Presente
STANCARI ELISA	Consigliere	Assente
BERSELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
RAHO ANTONIO	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Presente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente
GARDENGHI UMBERTO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

- l'art.1 comma 677 L.147/13 - così come recentemente modificato dall'art.1 comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) - ha prorogato anche al 2015 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini dell'annualità 2014. Detto articolo, così come recentemente modificato, stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- l'art.1 comma 678 L.147/13 precisa che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 D.L.201/11 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille);
- in base all'art.1 comma 683 L.147/13 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett.b) n.2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto:

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'8 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge e modificato con deliberazione di Consiglio nella seduta odierna;
- Le aliquote e detrazioni IMU e TASI – Anno 2014, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'8 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Evidenziata la necessità di riportare in un unico atto le aliquote TASI e IMU approvate con i sopra citati atti ma con riferimento alle annualità 2015/ 2017 a causa della proroga a tutto il 2015 dei vincoli dettati inizialmente solo ai fini dell'annualità 2014, disposta dal comma 677 della L.147/13 così come recentemente modificata dall'art.1 comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014).

Visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il Decreto del Ministero dell'Interno, che proroga al 31/5/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti, agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio;
- del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentiti gli interventi allegati al presente atto;

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (consiglieri di opposizione) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della IUC nelle componenti IMU e TASI, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come desumibili dalla tabella di seguito riportata:

- per l'anno 2014 si applicano le seguenti aliquote IMU e TASI:

Tipologia	Aliquota IMU 2014	Aliquota TASI 2014
FABBRICATI ABITATIVI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità per categoria)	0,0%	0,33%
Fattispecie: relativamente alle seguenti unità immobiliari (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una unità, ad		

<p>eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze che rimangono soggette alla disciplina della I.U.C.-IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche e pertinenze della stessa; - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - la casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 		
<p><u>Sono, inoltre, equiparate all'abitazione principale:</u></p>		
<ul style="list-style-type: none"> - l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. - a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. - l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel caso che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi 		
<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8, A9 e relative pertinenze C2/C6/C7 nella misura massima di una unità per categoria (IMU 4 per mille)</p>	<p>0,4%</p>	<p>0,16%</p>
<p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso occupati e/o utilizzati</p>	<p>0,00</p>	<p>0,16%</p>
<p>FABBRICATI - ALIQUOTA AGEVOLATA IMU – ALIQUOTA ORDINARIA TASI</p>	<p>0,76%</p>	<p>0,16%</p>

<p>Si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli immobili di categoria abitativa da A1 a A9 e relative pertinenze nella misura di una unità per categoria: <ul style="list-style-type: none"> • concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado adibiti ad abitazione principale dei beneficiari. La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi • dall'anno 2015 l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso. - agli immobili di categoria C1, C3, D1, D7, D8 negozi, laboratori, capannoni di imprese, utilizzati direttamente dal proprietario; 		
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE con specifica annotazione catastale della sussistenza del requisito di ruralità FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE con specifica annotazione catastale della sussistenza del requisito di ruralità</p>	0,00	0,1%
<p>IMMOBILI A DISPOSIZIONE Si applica agli immobili che risultano non utilizzati.</p>	1,06%	0,00
<p>AREE FABBRICABILI La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5 comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina con apposito atto, per zone omogenee, i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune</p>	1,06%	0,00
<p>IMMOBILI INAGIBILI PER SISMA fino al 30/06 c.a. salvo proroga</p>	0,00	0,00
<p>TERRENI AGRICOLI</p>	0,9%	0,00
<p>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI (ORDINARIA) - tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti</p>	0,9%	0,16%

L'aliquota IMU fabbricati categoria catastale "D" è suddivisa in: aliquota 7,6 per mille versamento allo STATO, differenza aliquota versamento al Comune;
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, e la restante parte, pari al 70%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- Di applicare con riferimento alla TASI le seguenti detrazioni:

Rendita catastale (euro) abitazione principale + pertinenze		Detrazioni per TASI
Da	fino a	
	327,38	175
327,39	386,90	160
386,91	446,43	155
446,44	505,95	145
505,96	565,47	140
565,48	625,00	130
625,01	684,52	125
684,53	744,05	120
744,06	803,57	110
803,58	863,09	105
863,10	922,62	95
922,63	982,14	90
982,15	1.041,66	85
1.041,67	1.101,19	75
1.101,20	1.160,71	70
1.160,72	1.220,24	60
1.220,25	1.279,76	55
1.279,77	1.339,28	50
1.339,29	1.398,81	40
1.398,82	1.458,33	35
1.458,34	1.517,86	25
1.517,87	1.577,38	20
1.577,39	1.636,90	15
1.636,91	1.696,43	5
Più di	1.696,43	0

Al fine dell'individuazione della detrazione per l'abitazione principale la rendita catastale di riferimento è quella dell'intera abitazione e delle eventuali pertinenze ammissibili, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente. Nel caso di unità immobiliari unite di fatto ai fini fiscali, per cui l'abitazione è composta da più porzioni con autonoma rendita, occorre fare riferimento alla somma delle rendite catastali costituenti l'unica abitazione principale e le eventuali pertinenze. La detrazione è, ulteriormente, maggiorata di € 50,00 rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per il proprietario della sola abitazione principale e relative pertinenze o per il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) titolare di assegno sociale;
- b) invalidità civile riconosciuta al 100%;
- c) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- d) convivente con portatore/i di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, purchè dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario. La sussistenza dei requisiti a), b), c), d) dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando, consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi. La detrazione come sopra determinata destinata ad abitazione principale è maggiorata di € 40,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventuno anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della "maggiorazione per figli", non può superare l'importo massimo di € 160,00.

- Di applicare, con riferimento all'IMU 2014, la seguente detrazione:

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, euro 200,00 annui o in proporzione alla quota di anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante sarà divisa fra tutti i soggetti passivi. La detrazione per l'abitazione principale da € 200,00 è elevata a €. 250,00, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) titolari di assegno sociale;
- b) portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia;
- c) invalidità civile riconosciuta al 100%;

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro la data del 31/12 dell'anno d'imposta. Se la situazione rimane invariata l'autocertificazione è valida anche per gli anni successivi.

2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

3) Di pubblicare il presente regolamento sul Sito Istituzionale del Comune;

4) Con successiva e separata votazione palese, avente il seguente esito: favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (consiglieri di opposizione) la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 15 del 30.04.2015

Il Consigliere Zanella Volevo riprendere, visto che non c'è stato modo nel punto precedente, però secondo me il problema posto dal mio capogruppo non è stato spiegato o non ha ricevuto adeguata risposta. Visto che lei Sindaco diceva che quando sono state decise le aliquote, la Tasi, non potevamo sapere quelle che sarebbero state le scelte del governo, giusto? Oggi lo sappiamo, stiamo confermando lo stesso errore quindi per l'anno prossimo potremmo presumere così come presumiamo che la Local Tax possa venirci in aiuto, possiamo presumere che il governo l'anno prossimo rifaccia la stessa cosa, che ci aiuti e non ci faccia pagare le rate dei mutui etc. etc. per cui potremmo compensare il discorso dell'1 per mille.

Però presumiamo un'altra cosa: ma se noi quest'anno ci fossimo trovati nella situazione di avere le rate del mutuo da pagare e non avessimo avuto la possibilità di avere questo "tesoretto", da dove li avremmo presi i soldi? I famosi 258 mila euro. Secondo me è questo un po' il punto, l'anno prossimo? Perché se andiamo avanti di presumendo io presumo anche questa cosa. Se l'anno prossimo, la prossima amministrazione, ci troviamo in queste condizioni, poi da dove li prendiamo i soldi? Dal fondo di solidarietà verso gli altri comuni? A me va anche bene, sono pronto a votarla una cosa del genere però dobbiamo avere delle certezze. Immagino che la ragioniera abbia mille certezze più di me ma anche più di noi per cui sono tranquillo da questo punto di vista, però mi piacerebbe sentirle dire perché ne va della tranquillità da qui a qualche anno della nostra amministrazione.

Il Sindaco Bene, perché così entriamo ancora più nello specifico di quelli che sono gli orientamenti di questa amministrazione. E' chiaro che il bilancio e le scelte contabili è vero che sono frutto di una strategia, di un'azione di governo orientata da questa maggioranza però è anche vero che tutto ciò che facciamo è puntualmente, in maniera molto meticolosa, controllato non soltanto dalla nostra ragioneria, dal nostro Revisore dei Conti ma anche dalla Corte dei Conti che spulcia i 10 euro, i 5 euro e ci soffia sul collo tutti i giorni, come è giusto che sia. Perché io sono dell'avviso, per esempio, che questa legge anticorruzione non sia una legge efficace perché ci ha ingarbugliato la vita. Secondo me la vera legge anticorruzione sarebbe una legge che propone una responsabilizzazione estrema, cioè di fronte all'errore anche minimo, una pena che sia esemplare e certa, cioè chi sbaglia paga, finalmente. Questo dovrebbe succedere in Italia. Detto questo che siamo iper controllati, se non altro dal punto di vista del bilancio dove abbiamo controlli anche esterni che ci tutelano, possiamo dire che qualora ci dovessimo trovare nella situazione in cui il punto di Tasi per il prossimo anno che noi lasciamo prudenzialmente perché nessuno ci vieta di farlo, e i mutui dovessero ricominciare ad essere pagati, noi comunque abbiamo il nostro "tesoretto" che è l'avanzo di bilancio, sono 454 mila euro e al 31.12.2014 avevamo 3 milioni circa di euro in cassa, questo perché noi a livello finanziario non abbiamo problemi di bilancio, abbiamo dei vincoli, il patto di stabilità, il fatto che dobbiamo pagare i servizi con la Tasi, questi vincoli che sono più che altro di ordine superiore perché ci arrivano dal governo. Ma se noi non avessimo questi vincoli e il federalismo di cui parlavamo prima e una local Tax da poter applicare per gestire la qualità dei servizi come la vogliamo, questo non succederebbe più. Però in ultimo, se non possiamo usare l'avanzo, non possiamo usare i nostri soldi, non possiamo applicare quello che ci pare, ovviamente la scelta finale è un taglio dei servizi. Altri comuni hanno scelto di aumentare l'Imu per esempio. Noi abbiamo scelto la Tasi perché ci sembrava più corretto rivolgerci direttamente ai servizi che i cittadini ci chiedono.

Io le do ragione, il problema esiste. Noi però abbiamo l'obbligo di risolverlo, questo è quello che vi proponiamo poi ovviamente voi avete qualche possibilità in più di potervi esimere perché ovviamente è comprensibile, siamo in due parti opposte del banco del consiglio.

Noi ci teniamo a spiegare ai nostri cittadini che la natura della scelta è questa e che le alternative sono quelle che vi ho appena finito di elencare.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2015/8

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2015 -
CONFERMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 22/04/2015



Il Responsabile del Servizio

CROCE CRISTINA

DELIBERAZIONE N° 15 DEL 30/04/15



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2015/8

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2015 -
CONFERMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Li, 22/04/2015

Il Capo Settore

DROGHETTI LIA



DELIBERAZIONE N° 15 DEL 30.04.15



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Tributi
Proposta N° 2015/8

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI RELATIVE ALL'ANNO 2015 -
CONFERMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole Contrario

Li, 22/04/2015

Il Capo Settore



DROGHETTI LIA

DELIBERAZIONE N° 15 DEL 30.04.15

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addi **28 MAG. 2015**

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale :
Addi **28 MAG. 2015**

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **28 MAG. 2015** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE